REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 Carbonia

Deliberazione n. 1737/C

Adottata dal Commissario Straordinario in data 16 NOV 2015

OGGETTO: Approvazione atti della Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di incarico a professionista qualificato per lo svolgimento delle funzioni di addetto stampa - Autorizzazione alla stipula del contratto di collaborazione professionale con la dottoressa Maria Laura Alberti.

PREMESSO che con deliberazione del Commissario n. 1335/C del 31/08/2015 si è dato avvio, tramite avviso al pubblico nel sito aziendale in data 04/09/2015, alla procedura comparativa di cui all'art. 7/co. 6 e 6bis del D.Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarico a professionista qualificato per lo svolgimento delle funzioni di addetto stampa mediante la stipula di un contratto di collaborazione professionale;

ATTESO che con deliberazione n. 1466/C del 1° ottobre 2015 si è provveduto alla nomina della Commissione per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati, composta dal Commissario Straordinario dottor Antonio Onnis in qualità di Presidente , il direttore S.P.S. dottor Antonello Cuccuru componente, il dottor Massimo Rossi della Segreteria Generale in qualità di componente con funzioni di segretario verbalizzante;

PRESO ATTO che, come da verbale della seduta della Commissione, allegato alla presente per costituirne parte integrante, hanno presentato domanda entro il termine dato del 14/09/2015 ore 14,00 i seguenti candidati: Aime Antonello, Alberti Maria Laura, Andria Maria Lucia, Balia Fedele, Cherchi Roberto, Frongia Gabriele, Fuggetta Francesco, Locci Maurizio, Meloni Stefano, Murru Gianmarco, Pennella Mario, Orgiu Valentina, Salis Michele, Usai Elvira;

RITENUTO di dover approvare il predetto verbale della Commissione nominata per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati al conferimento dell'incarico professionale di addetto stampa;

di dover individuare alla luce delle risultanze e delle valutazioni della Commissione quale addetto stampa la dottoressa Maria Laura Alberti;

DATO ATTO che la Direzione aziendale ritiene che la spesa derivante dal conferimento dell'incarico di cui trattasi debba gravare sui finanziamenti a destinazione vincolata per l'attuazione dei progetti e delle azioni derivanti dal Piano Regionale di prevenzione 2014-2018 (approvato con D.G.R. n. 30/21 del 16/06/2015), in quanto l'incarico stesso garantisce la funzione di informazione e comunicazione nell'ambito delle predette attività;

RITENUTO pertanto, di dover autorizzare la stipula del contratto di collaborazione professionale per mesi sei decorrenti dal 16 novembre 2015 con la dottoressa Maria Laura Alberti, corrispondendo alla stessa l'importo mensile di € 1.500,00 onnicomprensivo e al lordo di ogni onere previdenziale e assistenziale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SENTITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

1) Di approvare il verbale delle operazioni della Commissione costituita per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura per il conferimento di incarico di addetto stampa;

2) Di dare atto che il predetto verbale allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) Di individuare sulla base delle risultanze e delle valutazioni della Commissione, la dottoressa Maria Laura Alberti quale addetto stampa;

4) Di autorizzare la stipula di un contratto di collaborazione professionale con la dottoressa Maria Laura Alberti della durata di mesi sei con decorrenza dal 16 novembre 2015.;

5) Di corrispondere alla professionista l'importo mensile di € 1.500,00 onnicomprensivo e al lordo di ogni onere previdenziale e assistenziale eventualmente frazionabili;

6) Di movimentare l'importo di circa € 9.000,00 sul codice conto A511010402 del vigente Piano dei conti;

7) Di demandare al Servizio Bilancio il pagamento del relativo importo mensile, previa presentazione di fattura con allegato rendiconto da parte del professionista all'Ufficio Personale della ASL, precedentemente e debitamente vistato dalla Direzione Generale della ASL 7;

8) Di approvare lo schema di contratto di collaborazione professionale allegato al presente atto per formarne parte integrante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Maria Fannì Pittau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Silvio Maggetti

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1737/C del 16 NOV 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 NOV 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia

Contratto di prestazione d'opera professionale per le attività di cui all'art. 7 della legge n. 150/2000 -

Il giorno _____ del mese di novembre dell'anno 2015

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, avente sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83, legalmente rappresentata dal Commissario straordinario dottor Antonio Onnis nato a San Gavino Monreale (CA) il 25/10/1952 C.F. NNSNTN52R25H856N

E

e la dottoressa Maria Laura Alberti nata a Sassari il 23/05/1972 residente a Cagliari in Via A.Segni 191 codice fiscale LBRMLR72E63I452K.

PREMESSO:

a) che con deliberazione del Commissario n. 1335/C del 31/08/2015 si è dato avvio, tramite avviso al pubblico nel sito aziendale in data 04/09/2015, alla procedura comparativa di cui all'art. 7/co. 6 e 6bis del D.Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarico a professionista qualificato per lo svolgimento delle funzioni di addetto stampa mediante la stipula di un contratto di collaborazione professionale col termine finale al 31/12/2015 ;

b) che con deliberazione n _____ del _____ è stato approvato il verbale della Commissione nominata con deliberazione n. 1466/C del 1° ottobre 2015 per la valutazione comparativa dei candidati ed è stato individuato quale professionista cui affidare l'incarico di Addetto Stampa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 150/2000 la dottoressa Maria Laura Alberti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 Oggetto del Contratto
Il presente contratto ha ad oggetto l'incarico che l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia intende affidare alla dottoressa Maria Laura Alberti per garantire la funzione di informazione e comunicazione nell'ambito delle attività correlate all'attuazione dei progetti e delle azioni derivanti dal Piano Regionale di prevenzione 2014-2018 approvato con D.G.R. n. 30/21 del 16/06/2015

ART. 3 Esecuzione dell'opera
Il Consulente si impegna ad eseguire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali in ottemperanza degli incarichi demandatigli dal Committente.

Il Consulente utilizzerà per la realizzazione dell'oggetto di cui al presente contratto, attrezzatura e materiali di proprietà della Asl.
La prestazione si svolgerà abitualmente all'intero dei locali della Direzione Aziendale.
Il Consulente svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente, senza obbligo disciplinare e senza osservanza di orario di lavoro, fermo restando la disponibilità di un minimo di 15 (quindici) ore settimanali da concordare - qualora richiesto dall'attività oggetto del presente contratto – con la Direzione Aziendale.

Art. 4 Durata del Contratto
Il presente contratto della durata di mesi sei ha decorrenza dal 16 novembre 2015.

5. Corrispettivi
Al Consulente è corrisposta per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto la remunerazione di € 1.500,00 mensili previa presentazione di fattura con allegato un rendiconto da parte del professionista all'Ufficio Personale della Asl, precedentemente e debitamente vistato dalla Direzione Generale della Asl 7.
L'importo del compenso è espresso al lordo di imposta sul valore aggiunto (IVA) nonché di ogni altro onere fiscale e previdenziale.
Salvo diversa scelta del Consulente, qualora in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti normative in merito alla non applicazione della ritenuta di acconto da parte del sostituto d'imposta (da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno al Committente), sull'importo predetto sarà operata la ritenuta d'acconto come per legge.
I pagamenti dei compensi sopra indicati – già comprensivi della vigente rivalsa del contributo previdenziale INPS e di ogni altro onere a carico del Consulente - saranno regolati dietro presentazione di fattura comprensiva di IVA e detratta la ritenuta d'acconto mediante Bonifico Bancario sul c/c codice IBAN _____

Art. 6 Costi e spese
I costi e le spese necessarie alla prestazione dei servizi di consulenza oggetto del presente accordo, al di fuori della sede della Asl saranno, a carico esclusivo del Consulente e nulla potrà essere richiesto al Committente.

Art. 7. Responsabilità verso terzi
In caso di azioni intraprese da terzi nei confronti del Committente per asserite lesioni di loro diritti derivanti dalle prestazioni fornite dal Consulente, quest'ultimo si impegna a sollevare il Committente da qualsiasi danno e/o pregiudizio e conseguente spesa scaturente da tali azioni.

Art. 8 Dovere di Segretezza
Il Consulente si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e a regola d'arte, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza. In particolare si impegna a mantenere segreto tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione alle prestazioni professionali richieste, nell'ambito delle attività affidate. Il Consulente si impegna a mantenere riservata ogni informazione relativa all'attività della Asl 7 di cui verrà a conoscenza in relazione all'attività oggetto del presente contratto.
E' fatto pertanto obbligo al Consulente di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dal Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo.
Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.

Art. 9 Clausola di non concorrenza
Al Consulente non è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale con altri Clienti diversi dal Committente presso il quale ha oggetto l'attività prevista nel presente contratto.
Il Consulente si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Committente.
Nel caso in cui avvenga la violazione di quanto sopra dalle parti pattuito, il Committente adirà le vie legali al fine di ottenere il risarcimento del danno tutto cagionato dalla condotta del Consulente.

Art. 10 Recesso ed inadempimento
Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Consulente almeno 30 (trenta) giorni prima.
Tuttavia, lo stesso può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:
a) Se il Consulente non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal Committente.
b) Quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In questa ipotesi il Consulente avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 Codice Civile.
c) In qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Consulente nel presente contratto.
In questa ipotesi il Consulente avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.
d) E' concesso altresì al Consulente il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso la sede legale del Committente almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In questo caso al Consulente spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile.
Il recesso del Consulente dal presente contratto per motivi diversi da comprovabile giusta causa o forza maggiore, senza il rispetto del suddetto termine di preavviso, produrrà cautelativamente l'immediata sospensione di tutti i pagamenti e fatture emesse e/o da emettere con contestuale diritto da parte del Committente al risarcimento del danno.
Tale diritto sarà esercitato anche in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

Art. 11 Rinnovo del contratto
Allo scadere del termine della durata del contratto, questo non si intenderà tacitamente rinnovato dalle parti.

Art. 12 Tutela della Privacy

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Consulente dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.LGS 196/03 autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.
Il Consulente si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

Art. 13 Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14 Risoluzione Controversie
Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sia deferita al Foro di Cagliari.

Art. 15 Rinvio alle Norme di Legge
Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2222 codice civile ed articoli seguenti.

Art. 16 - Stipula
Il presente contratto, stipulato in duplice copia e composto di quattro fogli, viene firmato dalle parti, per integrale accettazione sul dorso di ciascun foglio.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

Il Consulente
Dott.ssa Maria Laura Alberti

Asl 7 Carbonia
Il Commissario Straordinario
dott. Antonio Onnis

Carbonia,